

numero			Bellinzona
1647	fr	2	27 marzo 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 81443 20 fax +41 91 81444 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- la decisione del 16 marzo 2020 con cui il Consiglio federale, in relazione all'epidemia di coronavirus (COVID-19), ha decretato lo stato di situazione straordinaria ai sensi dell'art. 7 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101);
- la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 con cui il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità sull'intero territorio cantonale, ai sensi degli art. 20 segg. della legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop);

tenuto conto dell'incremento dei casi sul territorio cantonale e delle crescenti sollecitazioni a cui sono sottoposti gli studi medici di famiglia e i pronto soccorso ospedalieri da parte di pazienti con sintomi che potrebbero indicare la positività al COVID-19;

rilevata l'opportunità di istituire dei centri di consultazione ambulatoriali dedicati specificatamente ai pazienti potenzialmente affetti da COVID-19, al fine di agevolare la diagnosi e la presa a carico nonché di preservare maggiormente dal rischio di contagio gli studi medici, il loro personale e i pazienti che vi afferiscono;

preso atto che l'Ordine dei Medici del Canton Ticino (OMCT) ha ripreso il progetto di approntamento di questi presidi sanitari, denominati checkpoint COVID-19, assumendone la responsabilità quanto all'organizzazione, al funzionamento e alla disponibilità dei medici e del personale paramedico;

rilevato che l'OMCT ha reperito quattro sedi in stabili di proprietà comunale messi a disposizione a titolo gratuito e ha incaricato i servizi della Protezione civile di effettuare gli interventi ritenuti necessari a livello di logistica e attrezzatura per garantire afflussi e percorsi dei pazienti adeguati e in sicurezza;

precisato che i pazienti non potranno rivolgersi direttamente ai checkpoint, ma solo su indicazione telefonica dei medici di famiglia del territorio, della hotline dell'OMCT per i propri associati, dei pronto soccorso ospedalieri e della Centrale d'allarme 144;

accertata la disponibilità dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) a mettere a disposizione a titolo gratuito dei checkpoint COVID-19 alcune sue assistenti di studio medico, per complessive 6.7 unità a tempo pieno;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale e su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

risolve:

1. È approvata l'apertura a Mendrisio, Lugano, Agno e Giubiasco di quattro checkpoint COVID-19 gestiti dall'Ordine dei Medici del Canton Ticino come descritto nei considerandi e nel documento di supporto allegato.

2. I checkpoint COVID-19 saranno aperti dalle 08.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì a partire dal 25 marzo e per una durata inizialmente prevista fino al 24 aprile 2020 con la presenza iniziale di un medico per struttura.
3. I medici attivi nei checkpoint opereranno sotto la propria responsabilità professionale e percepiranno un'indennità oraria di fr. 180.-, versata dal Cantone, senza fatturazione delle prestazioni mediche al paziente rispettivamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
4. È riservata la possibilità per lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) di prorogare la durata di esercizio dei checkpoint COVID-19, di estenderne l'attività anche durante il fine settimana, di consentire il potenziamento del personale impiegato nelle sedi menzionate e di autorizzare l'apertura di altre sedi, in particolare nel Locarnese e nelle Tre Valli, eventualmente anche in forma di centri mobili.
5. È autorizzata una spesa massima di fr. 250'000.- a carico del CRB 180, conto 31300029 "Spese per organizzazione soccorso emergenza sanitaria".
6. L'OMCT comunicherà giornalmente all'Ufficio del medico cantonale il numero di pazienti visitati in ogni centro, il numero di test COVID-19 effettuati, il loro esito e la destinazione dei pazienti.
7. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni dall'intimazione (art. 99a cpv. 1 LSan). Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).
8. Comunicazione a:
 - Ordine dei Medici del Cantone Ticino, via Cantonale - Stabile Qi, 6805 Mezzovico
 - Ente Ospedaliero Cantonale, viale Officina 3, 6500 Bellinzona.

Invio interno a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del GC (tramite sgc@ti.ch)
- Capo SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Sezione del militare della protezione della popolazione (di-smcc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch)
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Allegato: documento di progetto del 25 marzo 2020